



DIPARTIMENTO DELLA P.S.  
Ufficio per le Relazioni Sindacali

23 LUG 2020

984

01/97

# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

N. 555-DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/3571-20

Roma, 22 luglio 2020

**OGGETTO:** Legge 17 luglio 2020, n.77 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro, all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

- AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA PALERMO
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI REGIONALI ED INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO LA SPEZIA
- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO NAPOLI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE LORO SEDI
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AI SIGG. DIRETTORI DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E PATRIMONIALI LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI LORO SEDI
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

- AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E  
CENTRO RACCOLTA ARMI SENIGALLIA
- AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA  
REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A. LORO SEDI
- AL SIGNOR DIRETTORE DEL CENTRO  
DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI A  
CAVALLO E CINOFILI DELLA POLIZIA DI STATO LADISPOLI

Per i profili di interesse e gli aspetti di competenza, si trasmette l'unita circolare n. 557/LEG/101.012.40 Prot. 1851 in data 21 luglio u.s., predisposta dall'Ufficio per l'Amministrazione Generale, relativa all'oggetto.

IL CAPO DELLA SEGRETERIA

Papa



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
Ufficio Legislazione e Affari Parlamentari

N.557/LEG/101.012.40 *Prot. 1851*

Roma, 21 luglio 2020

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	<u>SEDE</u>
ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLE RISORSE UMANE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DI SANITA'	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE	<u>SEDE</u>
ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA	<u>ROMA</u>
ALL'UFFICIO CENTRALE INTERFORZE PER LA SICUREZZA PERSONALE	<u>ROMA</u>



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Ufficio Legislazione e Affari Parlamentari

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA	<u>SEDE</u>
ALLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>
ALLA SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>
ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO	<u>SEDE</u>
E, p.c.	
AL VICE CAPO DELLA POLIZIA CON FUNZIONI VICARIE	<u>SEDE</u>
AL VICE CAPO DELLA POLIZIA PREPOSTO ALL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA	<u>SEDE</u>
AL VICE CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE	<u>ROMA</u>

**OGGETTO:** Legge 17 luglio 2020, n. 77. *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.*

Facendo seguito alla circolare n. 557/LEG./101.012.40/Prot.1274 del 21 maggio scorso, concernente l'entrata in vigore del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, si comunica che nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio u.s., è stata pubblicata la legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge sopra citato.

Premesso e richiamato quanto illustrato con la suddetta circolare, l'occasione offerta dalla presente è utile per la rifinitura espositiva delle disposizioni - introdotte in sede di conversione - ritenute di interesse:

- **l'art. 17-bis**, proroga la sospensione degli sfratti fino al **31 dicembre 2020**. La disposizione interviene sull'art. 103 del recente decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. “Cura Italia”) che ha sospeso, fino al 1° settembre 2020, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo. In particolare, la data del 1° settembre 2020 viene sostituita con quella del 31 dicembre 2020, sospendendo dunque per ulteriori 4 mesi le procedure di esecuzione degli sfratti;



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
Ufficio Legislazione e Affari Parlamentari

- **l'art. 18-bis**, incrementa di 3 milioni di euro - per il 2020 - le dotazioni del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici. Si tratta di un intervento motivato dalle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19, delle norme di contenimento e del rallentamento dei servizi a essa collegate. L'articolo precisa, inoltre, che questo ulteriore stanziamento deve essere utilizzato al fine di assicurare un maggiore ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio commesso contro il coniuge, anche separato, o contro il partner o l'*ex partner* (testualmente "contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva anche ove cessata").
- **l'art 26-bis**, incrementa di 10 milioni di euro, per l'esercizio 2020, le risorse del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, con la finalità di finanziare interventi a favore dei soggetti esposti a tale rischio;
- **l'art. 33-bis**, proroga - per un periodo di tre mesi - senza oneri per l'assicurato e su sua richiesta, i termini di validità dei contratti di assicurazione obbligatoria dei titolari di **licenza per la produzione, il deposito o la vendita di fuochi artificiali** di cui agli articoli 47 e 55 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. n. 773/1931), nonché di quelli di assicurazione obbligatoria a copertura della responsabilità civile verso terzi per l'attività pirotecnica, in scadenza dal 1° marzo 2020 al 30 settembre 2020. La proroga del contratto ai sensi del presente articolo è aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facoltà contrattualmente previste in favore dell'assicurato, che restano pertanto esercitabili;
- **l'art. 72**, reca modifiche in materia di **specifici congedi per i dipendenti**.  
In particolare, il **comma 1** modifica l'articolo 23 del decreto-legge n. 18/20, richiamato per i dipendenti del settore pubblico dall'art.25, *ibid.*, disponendo, in sede di conversione, le seguenti innovazioni:
  - ⇒ la lettera *a*) aumenta da 15 a 30 giorni (continuativi o frazionati) la durata massima del congedo parentale per **ciascun genitore lavoratore dipendente**. La norma conferma che il congedo è riconosciuto per figli fino a 12 anni di età, che è coperto da contribuzione figurativa e che la relativa indennità è pari al 50 per cento della retribuzione. È altresì specificato che i periodi di congedo devono essere utilizzati alternativamente da entrambi i genitori lavoratori conviventi e che possono essere fruiti anche in forma giornaliera ed oraria, fatti salvi i periodi di congedo già fruiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 34. Il termine finale per la fruizione del congedo, la cui decorrenza iniziale rimane al 5 marzo 2020, è fissato al **31 agosto 2020** (31 luglio nella versione iniziale dell'articolo).
  - ⇒ la lettera *a-bis*) precisa, con una modifica al comma 4 del richiamato art. 23 introdotta in sede di coordinamento formale, che il totale complessivo del congedo in esame riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori è pari a **30 giorni** (a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Ufficio Legislazione e Affari Parlamentari

al reddito, o disoccupato, o non lavoratore, come specificato nella versione vigente del richiamato comma 4);

- **l'art. 103**, che nell'ambito dell'emersione dei rapporti di lavoro, al comma 5, prevede la proroga del termine di presentazione dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui ai commi 1 e 2, dal 15 luglio al 15 agosto 2020. La medesima proroga era prevista dall'art. 3 del D.L. 52/2020, abrogato dall'articolo 1 della legge di conversione di cui in oggetto, con salvezza degli effetti già prodotti;
- **l'art. 105-bis**, per il 2020, integra, con 3 milioni di euro, il "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità". Le risorse incrementalmente sono finalizzate a contenere i gravi effetti economici derivanti dal COVID-19 sulle donne in condizione di maggiore vulnerabilità e a favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà.  
Le risorse stanziare sono ripartite con criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro con delega alle pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa Intesa in sede di Conferenza unificata;
- **l'art. 105-quater**, incrementa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, destinando tali risorse al finanziamento di politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime;
- **l'art. 126**, che, al comma **1-bis**, incrementa di 4 milioni di euro annui, per l'anno 2020, il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, al fine di sostenere gli imprenditori vittime del *racket*, che risultano altresì colpiti dagli effetti economici avversi dovuti alla pandemia generata dal Covid-19;
- **l'art. 157, comma 7-ter**, è volto a prorogare fino al **31 dicembre 2020** la validità dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020. A tal fine, la disposizione modifica l'articolo 104 del decreto-legge n. 18/2020 (convertito da L. 27/2020) che, in relazione all'emergenza epidemiologica e al fine di evitare l'aggregazione di persone negli spazi degli uffici aperti al pubblico, ha disposto la proroga fino al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020. Resta ferma, invece, la data di scadenza indicata nel documento ai fini dell'espatrio.
- **l'art. 211-bis**, anch'esso introdotto durante l'esame parlamentare, dispone che gli operatori di **infrastrutture critiche**, al fine di assicurare la continuità del servizio di interesse pubblico erogato e il funzionamento in sicurezza delle infrastrutture stesse, adottano o aggiornano i propri piani di sicurezza con disposizioni recanti misure di gestione delle crisi derivanti da emergenze di natura sanitaria emanate dalle autorità



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Ufficio Legislazione e Affari Parlamentari

competenti. Si segnala, in particolare, il dettato del comma 5, che elenca i soggetti da considerare operatori di infrastrutture critiche;

- **l'art. 221** reca disposizioni in materia di processo civile e penale.  
In particolare:
  - ⇒ il **comma 2**, in particolare, introduce una disciplina temporanea in materia processuale civile e penale, compendiate nei commi da 3 a 10, applicabile fino al 31 ottobre 2020;
  - ⇒ il **comma 9**, prevede udienze penali mediante collegamenti audiovisivi a distanza per gli imputati in stato di custodia cautelare o reclusi per altra causa;
  - ⇒ il **comma 11**, contiene disposizioni a regime – la cui efficacia non è quindi limitata al 31 ottobre 2020 – concernenti il **deposito con modalità telematica di istanze e atti presso gli uffici del pubblico ministero, nella fase delle indagini preliminari, da parte dei difensori e della polizia giudiziaria;**
- **l'art. 229**, modificato durante l'esame presso la Camera dei deputati, reca disposizioni per incentivare forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale, in considerazione dei cambiamenti indotti dalle misure di contenimento del COVID-19 alla mobilità nelle aree urbane e metropolitane. Si segnala, per quanto di interesse, il disposto del **comma 3**, che introduce due nuove definizioni nel *corpus* dell'art. 3 del Codice della strada: la "casa avanzata" e la "corsia ciclabile". Inoltre, con ulteriore modifica all'art. 182 del Codice della strada, sono dettate le disposizioni per la realizzazione della citata "casa avanzata", in corrispondenza delle intersezioni con semafori, sulla base di apposita ordinanza del Sindaco e previa valutazione delle condizioni di sicurezza;
- **l'art. 229-bis** disciplina le misure per fare fronte all'aumento dei rifiuti derivanti dall'utilizzo diffuso di mascherine e guanti monouso da parte della collettività, rinviando alla successiva determinazione di specifiche modalità di raccolta dei dispositivi di protezione individuale (DPI) adoperati, tra l'altro, dal personale delle pubbliche amministrazioni. In caso di abbandono dei predetti DPI, è irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 255, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- **l'art. 260-bis**, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, autorizza l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 897 allievi agenti bandito con decreto del 18 maggio 2017, con la finalità di definire i contenziosi insorti con riguardo al possesso dei requisiti di partecipazione.  
Più in dettaglio:
  - ⇒ il **comma 1** autorizza l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti in favore dei volontari in ferma prefissata, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Ufficio Legislazione e Affari Parlamentari

sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a Serie speciale – n. 40 del 26 maggio 2017;

⇒ il **comma 2** dispone che l'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni a valere sulle facoltà assunzionali previste per gli anni 2020, entro un massimo di 1.650 unità, e per l'anno 2021, entro un massimo di 550 unità, quale quota parte delle relative facoltà assunzionali, previa individuazione delle cessazioni intervenute rispettivamente negli anni 2019 e 2020 e nei limiti dei relativi risparmi di spesa determinati in base alle unità cessate (come disposto dall'art. 66, commi 9-*bis* e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

Il totale complessivo delle assunzioni autorizzate in base al **nuovo art. 260-bis** è quindi pari a 2.200 unità (quale tetto massimo) per gli anni 2020 e 2021.

La disposizione stabilisce che si provveda con riguardo ai soggetti:

- a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, purché abbiano ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o superiore a quella minima conseguita dai soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 11, comma 2-*bis*, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla data dell'indizione della procedura concorsuale per l'assunzione di 893 allievi agenti (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2017);
- b) che siano stati ammessi con riserva alla fase successiva della suddetta procedura concorsuale in forza di provvedimenti del giudice amministrativo, ovvero che abbiano tempestivamente impugnato gli atti di non ammissione con ricorso giurisdizionale ovvero con ricorso straordinario al Capo dello Stato, e che i giudizi siano pendenti;
- c) che risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ove non già espletati;

⇒ il **comma 3** mantiene fermo che l'Amministrazione procede all'assunzione dei soggetti inclusi nell'elenco allegato al decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 13 agosto 2019, degli aspiranti in possesso dei requisiti della procedura assunzionale di cui all'art. 11, comma 2-*bis*, del d.l. n. 135/2018, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al susseguente comma 2, primo periodo, quindi fino a 2.200 unità per gli anni 2020 e 2021;

⇒ il **comma 4** sancisce che la posizione in ruolo dei soggetti da assumere, secondo l'ordine decrescente di voto conseguito nella prova scritta d'esame, è determinata in base ai punteggi ottenuti in quest'ultima e all'esito del corso di formazione, secondo la normativa vigente;





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Ufficio Legislazione e Affari Parlamentari

- ⇒ il **comma 5** precisa che gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
  - ⇒ i **commi 6 e 7**, infine, avvertono affinché si provveda nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e concedono che, quale conseguenza delle previsioni in commento, possa essere rideterminato il numero dei posti di allievi agenti della Polizia di Stato previsti dai concorsi successivamente indetti;
  - **l'art. 263**, prevede delle modifiche in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile. Nello specifico:
    - ⇒ il **comma 1**, mira ad adeguare le misure di limitazione delle presenze del personale delle pubbliche Amministrazioni sul luogo di lavoro alle esigenze della progressiva completa riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. In particolare, prevede l'applicazione, fino al 31 dicembre 2020, del lavoro agile al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. Conseguentemente, viene disposto che, a partire dal 15 settembre 2020, l'articolo 87, comma 1, lettera a), cesserà di avere effetto;
    - ⇒ il **comma 4-bis**, modifica l'art. 14 della legge n. 124/2015 (recante disposizioni in tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche), prevedendo che entro il 31 gennaio di ciascun anno le amministrazioni pubbliche redigano, sentite le organizzazioni sindacali, il **Piano organizzativo del lavoro agile (POLA)**, quale sezione del documento di cui all'articolo 10, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150. Il suddetto Piano individua le modalità attuative dello *smart working* e riconosce, per le attività che possono essere svolte in siffatta modalità lavorativa, ad almeno il 60 per cento dei dipendenti di potersene avvalere, garantendo al contempo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. Il POLA definisce, altresì, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi
    - ⇒ **formativi del personale**, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. In caso di mancata adozione del Piano, il lavoro agile si applica ad almeno il 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano.
- Quanto sopra allo scopo di rappresentare, dall'angolo visuale di questo Dipartimento, una cornice informativa delle novità introdotte in sede di conversione in legge del decreto n. 34/2020.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Mammella